



00500-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 4035/2018
GIUSEPPE SANTALUCIA		CC - 23/10/2018
FRANCESCO CENTOFANTI		R.G.N. 47276/2017
STEFANO APRILE		
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MADONIA SALVATORE nato a PALERMO il 16/08/1956

avverso l'ordinanza del 16/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG *M. Pirelli, che ha chiesto  
dichiararsi inammissibile il ricorso;*

*PM*  
*Q*

*(Large handwritten mark)*

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma con provvedimento del 16 giugno 2017 ha respinto il reclamo proposto - ai sensi dell'art. 18 *ter* ord.pen. - da Madonia Salvatore, relativo al trattenimento di una missiva inviata dal detenuto al fratello Antonio, ristretto in altra Casa Circondariale.

1.1 Va premesso che entrambi i soggetti, mittente e destinatario della missiva, risultano sottoposti al trattamento differenziato di cui all'art. 41 *bis* ord.pen. .

Il contenuto oggetto di veicolazione, tramite la missiva, è rappresentato dalla copia di un provvedimento giudiziario, in apparenza emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari e relativo alla doglianza di altro detenuto, accolta da quell'autorità giudiziaria.

1.2 Il Tribunale di Roma ritiene di condividere il provvedimento di trattenimento, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, posto che «il provvedimento giudiziario non reca alcuna attestazione che ne certifichi la provenienza e si ritiene che il soggetto non possa accedere a tutti i provvedimenti giudiziari di merito riferiti ad altri detenuti, salvo le decisioni di legittimità della Corte di Cassazione».

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Madonia Salvatore, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice (art. 18 *ter* e 41 *bis* legge n.354 del 1975).

Il ricorrente evidenzia che il provvedimento giudiziario oggetto della missiva recava già il visto di censura in uscita dalla Casa Circondariale di Sassari, essendo pervenuto al Madonia nello stesso modo, tramite missiva di altro detenuto. Già da tale aspetto emerge la diversità di approccio al tema della trasmissibilità di decisioni giurisdizionali tra soggetti ristretti al regime differenziato di cui all'art.41 *bis* ord.pen. , con evidente disparità di trattamento in ragione del luogo di detenzione.

Inoltre si evidenzia che non vi sarebbe base legale per il divieto, richiamato dal Tribunale di Roma, di inoltrare un provvedimento giurisdizionale da un detenuto ad un altro, essendo anzi tale interesse meritevole di tutela per l'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciute ai soggetti sottoposti al trattamento differenziato, specie in riferimento a provvedimenti che affrontano temi di interesse generale. La limitazione della accessibilità alle sole decisioni di legittimità, sostenuta dal Tribunale, non appare ragionevole nè risulta prevista dalle disposizioni di legge.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

3.1 Va premesso che, in fatto, la questione riguarda non già uno scambio di informazioni o messaggi di carattere personale ma l'inoltrare, da un detenuto ad un altro, di un supporto cartaceo che - per come si manifesta sul piano visivo e dei contenuti

127  
Q

immediatamente percepibili - appare essere una decisione giurisdizionale di merito su temi relativi alle leggi di ordinamento penitenziario.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel confermare il trattenimento, individua due ragioni a sostegno.

La prima è di carattere, per così dire, formale, nel senso che non vi è certificazione che attesti la 'provenienza' del documento.

La seconda tende a spostare il tema della decisione su un profilo diverso, nel senso che si ritiene di individuare un profilo di ostatività legato all'essere in atto il regime differenziato (art. 41 *bis* ord.pen.) , il che consentirebbe l'accessibilità alle sole decisioni emesse da questa Corte di legittimità.

3.2 Ad avviso del Collegio il tema non è trattato, in fatto e in diritto, in modo adeguato dal Tribunale di Sorveglianza.

Quanto al primo profilo, il fatto che il Madonia sia - pacificamente - in possesso del documento in questione, a lui pervenuto in modo analogo, con 'nulla osta' alla consegna documentato dal visto di censura rappresenta, effettivamente, un indicatore di genuinità del documento in questione o comunque di assenza di manipolazioni del testo idonee a determinare, secondo le vigenti disposizioni di legge, il mancato inoltro della missiva.

Va ricordato, in via generale che - secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità - in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di *elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo* (tra le molte, Sez. I n. 9689 del 12.2.2014, rv 259472).

Ciò porta a dire che se non vi è motivo concreto di dubitare non già della 'provenienza' del documento, quanto della 'assenza di manipolazioni' di un testo che apparentemente consiste nella copia di un provvedimento giurisdizionale, il Tribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamente disporre il trattenimento della missiva.

Ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale il Tribunale è tenuto : a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto; b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l'acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo ha emesso.

In tale punto, pertanto, la motivazione espressa nel provvedimento impugnato risulta generica e non assistita, in ogni caso, dalla necessaria completezza dell'attività istruttoria.

3.3 Quanto al secondo aspetto, va altresì ricordato che il potere del magistrato di sorveglianza di disporre il trattenimento della corrispondenza indirizzata al detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* ord.pen., è diretto ad evitare pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre che ad impedire contatti con l'esterno ritenuti

RT  
Q

pericolosi perché attinenti a finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o che tendano a rinsaldare i vincoli di appartenenza alle organizzazioni mafiose (v. Sez. I n. 1054 del 4.12.2008, rv 242810).

Ora, il principio affermato - come seconda *ratio decidendi*, dal Tribunale di Sorveglianza non appare rispondente - per come sinteticamente espresso - a tale assetto finalistico, posto che si esclude la trasmissibilità tra soggetti sottoposti al trattamento differenziato di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale di merito.

Tale affermazione non è esplicitata con riferimento ad una concreta previsione di legge, a meno che non si voglia far discendere simile divieto dalla generale previsione (di cui all'art. 41 bis co.2<sup>quater</sup> lett. a) relativa alla necessità di inibire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, qui attraverso la comunicazione di qualsiasi contenuto informativo.

Anche in tale ipotesi, tuttavia, il Tribunale non tiene conto dei particolari contenuti della missiva e del fatto che rispetto ad esigenze costituzionalmente protette, quali l'esercizio concreto dei diritti spettanti al soggetto privato della libertà personale (tra cui quello alla difesa e alla libertà di informazione), la circolazione di decisioni giurisdizionali - una volta accertata la assenza di manipolazioni del testo - risulta senza dubbio una componente strumentale al concreto esercizio dei diritti medesimi, posto che l'interesse - alla conoscenza dei contenuti di un provvedimento giudiziario - sussiste sia per le decisioni di legittimità che per quelle di merito.

Va pertanto affermato nuovamente che, in simili casi, la dimensione del controllo può investire esclusivamente la presenza o meno nel testo del provvedimento di elementi grafici che ne alterino il contenuto al fine di veicolare - in tal modo - messaggi ad altri detenuti, in tal modo eludendo le specifiche previsioni legislative in tema di regime trattamentale differenziato.


3.4 Va pertanto disposto, per le suddette ragioni, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame, come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Così deciso il 23 ottobre 2018

Il Consigliere estensore  
Raffaello Magi



Il Presidente  
Adriano Iasillo

